



Tribunale di Padova
Sezione Lavoro e Previdenza

N. R.G. Lav 1382 / 2012

Verbale udienza del 13.6.2012

Davanti al Giudice del lavoro sottoscritto nella causa di I° grado con ricorso
depositato in data 31.5.2012

da _____

con _____ Adv.

Senza

contro Bisatta e C. adms

con Adv. avv. Rubini

Oggetto aut. + oo cpa.

Sono comparsi

L'avv. Valeri in sostituzione dell'avv. Simioni come da delega ed il ricorrente personalmente -

sono comparsi altresì la ditta Bisatta, legale rappresentante della società con gli avv. Rubini e Rompazzo che depositarono memorie di costituzione e fascicolo documenti.

IP. G. G. G.
deputa la conciliazione che non dà esito positivo.


L'avv. Valeri ha fatto presente che allo stato è tenuto ad esaminare solo fino a pp 7 della memoria.

e rimangono da esaminare restante parte
memoriale e documenti. Il fine di non
prejudicare i diritti di difesa del suo amico
chiedo un rinvio concesso che le esigenze del
riuale vedranno un rinvio ultraquindicennale -
In ogni caso conferito ai fini di difesa tutto quanto
ex adverso dedotto e amitto e obbligho di
discernere tutti i documenti ex adverso prodotti
Produce copia del ricorso motivato.

Il Gdl fa presente che il rinvio non può
essere dato prima del 4 luglio 2012, il
procuratore attore, insiste nella richiesta

Il Gdl preso atto di quanto sopra rinvia
al 4 luglio 2012 ore 13:00 autorizzando
parte ricorrente a depositare 5 pagine prima
breve note di replica alle quali la resistente
replicherà in voltura.

Il 4.7.12 sono comparso
avv. Simoni e avv. Pulcini, la parte
pursuocvente. L'avv. Pulcini riferisce aver
deducendo come da note allegato al verbale
d'Avv. Simoni contesta integralmente
quanto dedotto da parte resistente insistendo
nel ricorso e nelle relative istanze.
Il Gdl in norma.



Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede, osserva:

con ricorso *ex art.700 cpc Z* : ha impugnato il licenziamento disciplinare comminatogli dalla ditta Busatta & Cecchin srl a seguito di asserite assenze ingiustificate nei giorni 14, 15, 20, 23, 24, 27 e 28 Febbraio e 1, 2, 5, 6 Marzo 2012, chiedendo la condanna della resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito in misura pari alle retribuzioni arretrate.

Il ricorrente ha già adito in data 10.2.2012 questo Tribunale impugnando un asserito licenziamento verbale del 2.2.2012 e chiedendo il ripristino del rapporto. Il Giudice, con ordinanza del 3.4.2012, accertata la volontà di entrambe le parti di non risolvere il rapporto di lavoro, ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando - ai fini delle spese di lite - che dagli atti emergeva con chiarezza come nessun atto risolutivo fosse stato posto in essere dalla società convenuta (v. doc. 3 ricorso).

Con incredibile tempismo, due giorni dopo la pronuncia dell'ordinanza, la società Busatta & Cecchin srl ha contestato al ricorrente di essere stato ingiustificatamente assente in alcune giornate del mese di Febbraio e di Marzo 2012 (v. doc.4 ricorso). La contestazione è irrimediabilmente tardiva ai sensi dell'art.32, VI comma, CCNL di categoria (v. doc.7 ricorso), essendo evidente che l'azienda era perfettamente a conoscenza del fatto nel momento stesso in cui è stato commesso. Ed è tra l'altro veramente singolare che nel precedente procedimento la ditta non abbia accennato ad alcuna volontà di contestare le assenze ingiustificate ed abbia anzi manifestato l'incondizionata intenzione di proseguire il rapporto di lavoro con , tanto da imporre al Giudice di pronunciare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

La giurisprudenza citata da parte convenuta in merito alla tardività della contestazione è del tutto inconferente, riferendosi ad ipotesi in cui il datore di lavoro debba compiere particolari indagini o non possa cogliere immediatamente il disvalore della condotta del lavoratore. Così non è certamente nel caso di specie, in cui dal giorno successivo all'ultima assenza ingiustificata contestata, risalente

al 6 Marzo 2012, la società era perfettamente in grado di conoscere i giorni in cui il lavoratore non si era presentato al lavoro e di trarre – se del caso – le debite conclusioni.

La tardività della contestazione rende illegittimo il recesso, con conseguente diritto del lavoratore alla reintegra nel posto di lavoro, non essendo contestata l'applicabilità nel caso di specie della tutela reale.

Poche parole sul *periculum in mora*. ha due figli e moglie carico e la retribuzione costituisce l'unica fonte di reddito della famiglia. Le circostanze puntualmente dedotte in ricorso non sono nemmeno contestate dalla convenuta. Il salario è indispensabile al lavoratore per sopperire alle elementari esigenze di vita e tanto è sufficiente a giustificare l'urgenza del decidere.

Le spese seguono la soccombenza.


PQM

Accertata l'illegittimità del licenziamento, ordina alla convenuta l'immediata reintegra nel posto di lavoro.

Condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite, che liquida in €1.050,00, di cui €50,00 per spese, oltre IVA, CPA e Rimborso spese generali.

Padova, 16.7.2012

Si comunichi.

Il Giudice


Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova
il 16 LUG. 2012

Il CANCELLIERE
Roemari

11